

COMMISSIONE RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE STUDENTESCA

Proposta 1

La commissione ha constatato che un organo collegiale fondamentale per la rappresentanza e la partecipazione studentesca come il comitato studentesco è scarsamente conosciuto e poco efficiente nella maggior parte delle scuole di Italia. Abbiamo pertanto rilevato la necessità di creare un regolamento base dal quale gli studenti di Italia possono prendere spunto per creare o potenziare il proprio comitato studentesco.

Vd. Allegato

constatiamo, inoltre, la scarsa efficacia e incisività delle decisioni del comitato nella vita scolastica. Sarebbe dunque necessario far sì che il consiglio di istituto, prima di deliberare su questioni riguardanti gli studenti, sia obbligato a chiedere un parere al comitato e, ove dovesse decidere in maniera difforme dal parere stesso, dovrà motivare adeguatamente le ragioni della difformità della decisione che intende adottare.

Il comitato, per sostenere la propria progettualità, dispone di fondi particolari (ex 567/96 e 440/97) . Al fine di garantire un' adeguata gestione degli stessi, riteniamo necessario istituire la figura del docente referente della consulta provinciale all'interno dell'istituto. Tale figura sarà scelta con metodo elettivo contemporaneamente ai rappresentanti della consulta entro e non oltre il 31 ottobre.

I compiti :

- coadiuvare la rappresentanza studentesca nella realizzazione di progetti interni
- vigilare sul corretto utilizzo dei fondi
- promuovere attività della consulta provinciale all'interno del proprio istituto
- condividere a livello provinciali le esperienze progettuali che la scuola realizza mettendo in rete attività che altrimenti resterebbero limitate ai singoli istituti

I docenti hanno l'obbligo di riunirsi almeno con cadenza bimestrale, l'assemblea deve essere presieduta dal referente provinciale della consulta e dalla giunta della consulta provinciale. Tale assemblea deve risultare propositiva e di monitoraggio alle attività della consulta provinciale, ma soprattutto deve costituire un momento di verifica dell'effettiva capillarità dell'operato. La prima riunione di questa assemblea deve puntare alla formazione tecnica dei docenti stessi. Per tale funzione non è prevista alcuna retribuzione, come i consiglieri del Consiglio d'Istituto. Il docente deve inoltre farsi garante del corretto svolgimento delle elezioni, rispondendo direttamente al referente provinciale alle politiche giovanili. Ha carica annuale, tuttavia è opportuno favorirne la continuità dove non ci sia manifesta inadeguatezza.

Proposta 2

Consiglio d'istituto

Crediamo che sia opportuno ,ai fini di garantire e valorizzare una maggiore partecipazione studentesca , l'incremento del numero di studenti all'interno del consiglio di istituto.

Fino a 500 alunni devono essere presenti in sede di consiglio di istituto: Preside, 6 docenti, 3 genitori, 4 studenti e 1 ATA.

Oltre i 500 alunni devono essere presenti in sede di consiglio di istituto: Preside. 8 docenti, 4 genitori, 6 studenti e 2 ATA.

Proposta 3

All'interno del consiglio di istituto richiediamo che venga dichiarata obbligatoria la presenza dei rappresentanti della consulta provinciale e del presidente del comitato studentesco e che ad essi sia accordato il diritto di parola tanto quanto ai membri votanti.

Per favorire lo scambio di opinioni ed esperienze ottenendo così un arricchimento dato dal confronto tra i diversi istituti della provincia
Aumentare la sinergia tra i singoli istituti e le consulte provinciali
Portare a Conoscenza di tutti il lavoro della consulta
Maggior presenza dei rappresentanti della consulta nella vita dell'istituto per far sì che le loro idee e prospettive abbiano una rilevanza maggiore.

Proposta 4

Ufficio scolastico territoriale

Riteniamo che sia produttivo che l'UST, prima di concludere un progetto per gli studenti, debba collaborare con la consulta chiedendone il parere e, ove dovesse discostarsi dal parere, dovrà motivare adeguatamente le ragioni di tale difformità'.

Rapporti con enti locali

Essendo la consulta provinciale l'unico organo elettivo presente e funzionante su scala nazionale, crediamo sia necessario instaurare rapporti di intesa con UPI e ANCI.

Questa collaborazione tra istituzioni e giovani nelle decisioni riguardanti la comunità giovanile globalmente intesa offre alle istituzioni una rappresentanza ampia e articolata delle esigenze e dei bisogni degli studenti.

Per attuare una effettiva e proficua pianificazione comune, riteniamo fondamentale che ogni progetto promosso dall'assessorato alle politiche giovanili debba essere portato a conoscenza di un responsabile dei rapporti con le istituzioni che verrà individuato tra i componenti dell'ufficio di presidenza della consulta provinciale.

Proposta 5

Formazione preventiva

(Vedi allegato di Ferrara)

Alla base di una brillante rappresentanza è necessario un processo di formazione diviso in due parti: una parte preliminare alle elezioni che funga come deterrente per quanti intendono candidarsi per mero personalismo, e l'altra per fornire un'adeguata conoscenza tecnica in materia finanziaria. Tutto questo può avvenire attraverso una proficua attività educativa e formativa del collegio provinciale dei docenti alle politiche giovanili.

Regolamento interno del

Comitato Studentesco

Art. 1

Il comitato studentesco è l'organo collegiale formato dai rappresentanti di classe degli studenti. Esso agisce secondo i criteri stabiliti dagli art. 43 - 44 del DPR 4/ 6/ 1974.

Art. 2

Il C.S. può essere convocato da :

- a. la maggioranza assoluta dei componenti del C.S.
- b. i rappresentanti d'istituto, componente alunni
- c. il presidente del C.S. o, in assenza di esso, il vicepresidente
- d. il Dirigente Scolastico

Con preavviso di 5 giorni previa comunicazione scritta ai Rappresentanti di Classe.

Art. 3

Il C.S., nell'ambito delle proprie competenze, formula proposte.

- a. al consiglio d'istituto
- b. al collegio dei docenti
- c. alla presidenza
- d. all'assemblea d'Istituto.

Art. 4

Di ogni seduta del C.S. viene redatto regolare verbale dal segretario eletto secondo le modalità previste dall'art.5 del presente regolamento.

Art. 5

Per l'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario, è necessaria, nella prima votazione, la maggioranza assoluta, per le seguenti la maggioranza relativa. La presidenza e la segreteria vengono rinnovate ad ogni rinnovo dei componenti del C.S. o possono essere sostituiti nel corso dell'anno scolastico, qualora la maggioranza assoluta del C.S. lo richieda.

Il Presidente può essere eletto se maggiorenne.

Art. 6

L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al C.S. può essere determinato dalle persone di cui all'art.2, fermo restando che, per argomenti propri del funzionamento interno del C.S. l'O.d.G. resta di competenza delle persone di cui all'art. 2 alle voci a) e c).

Art. 7

All'inizio delle riunioni del C.S. viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.

Art. 8

Per la validità delle riunioni del C.S. è necessaria la presenza di almeno la metà

più uno dei componenti del C.S. stesso.

Art. 9

Le riunioni del C.S. sono presiedute dal presidente che dirige la conversazione, assegna la parola, indice le votazioni, proclama i risultati.

Art. 10

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano. E' necessaria la votazione per scrutinio segreto mediante schede quando si faccia riferimento a persone.

Art. 11

Il presidente:

- a. ha la rappresentanza del C.S.
- b. autentica con la propria firma i verbali delle riunioni redatti dal segretario del C.S.
- c. E' responsabile di eventuali fondi assegnati al C.S.

Art. 12

Possono essere invitati a collaborare ai lavori del C.S. tutte le componenti scolastiche (genitori, studenti, personale docente e non docente, personale direttivo e tecnico) nonché esperti esterni, previa autorizzazione della presidenza della scuola.

Art. 13

La pubblicità degli atti del C.S. avviene mediante comunicazione verbale dei singoli rappresentanti nelle proprie classi. I verbali e gli atti scritti sono depositati in segreteria e possono essere richiesti e consultati da chiunque ne faccia richiesta per il periodo di 10 giorni.

Art. 14

Tutte le delibere del C.S. devono essere approvate dalla maggioranza relativa dei membri del C.S.

Art. 15

Il regolamento è approvato a maggioranza assoluta dai componenti del C.S. e con la stessa maggioranza vengono apportate modifiche o integrazioni ad esso.